

## VADEMECUM CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

27.12.2021

IPOTESI	FONTE	TERMINE DI VALIDITA'
Completamento ciclo vaccinale c.d. "primario" (due dosi su due)	art. 9, comma 3, "Riaperture" D.L. n. 52/2021 (modificato dall'art. 3, del D.L. 172/2021 e successivamente dall'art. 3, del D.L. 221/2021)	9 mesi* dal completamento dello stesso
Prima dose dei vaccini che ne richiedono due	art. 9, comma 3, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	dal 15° giorno successivo alla somministrazione e fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale
Vaccino monodose	<a href="#">FAQ</a> governative	9 mesi* dal 15° giorno successivo alla somministrazione
Somministrazione dell'unica dose per i soggetti che abbiano precedentemente contratto il SARS-CoV-2	art. 9, comma 3, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	9 mesi* dalla data di somministrazione
Avvenuta guarigione	art. 9, comma 4, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	6 mesi dall'avvenuta guarigione
Soggetti che abbiano contratto il virus SARS-CoV-2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo	art. 9, comma 4-bis, "Riaperture" D.L. n. 52/2021 (modificato dall'art. 3, del D.L. 172/2021 e successivamente dall'art. 3, del D.L. 221/2021)	9 mesi* dall'avvenuta guarigione
Test molecolare	art. 9, comma 5, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	72 ore dall'esecuzione del test
Test antigenico rapido	art. 9, comma 5, "Riaperture" D.L. n. 52/2021	48 ore dall'esecuzione del test
Dose aggiuntiva o <i>booster</i> <sup>1</sup>	art. 9, comma 3, "Riaperture" D.L. n. 52/2021 (modificato dall'art. 3, del D.L. 172/2021 e successivamente dall'art. 3, del D.L. 221/2021) Circ. DGPS MdS n. 59207 del 24.12.2021	9 mesi* dalla data della somministrazione della dose di richiamo

<sup>1</sup> Entrambe vengono somministrate a completamento del ciclo vaccinale primario tuttavia, la dose aggiuntiva viene somministrata al fine di raggiungere un adeguato livello di risposta immunitaria a trapiantati e immunodepressi e almeno 28 giorni dall'ultima dose, mentre la dose booster, somministrata al fine di mantenere nel tempo o ripristinare un adeguato livello di risposta immunitaria, a partire dai 4 mesi dall'ultima dose (Circolare n. 59207 del 24 dicembre 2021 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria). Per ulteriori indicazioni sul punto cfr. anche le Circolari Mds 14 e del 27 settembre 2021, del 3, 4, 11 e 22 novembre 2021 nonché del 6 dicembre 2021).

\*La riduzione della durata della validità della certificazione **da 9 a 6 mesi**, prevista dall'art. 3, del D.L. n. 221/2021, sarà applicabile a partire **dal 1.02.2022**.

## 1. VALIDITA'

- i) nel caso di risultanza positiva al tampone la Piattaforma nazionale-DGC genera una **revoca** delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva e invia una notifica alla stessa. La revoca verrà annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde COVID-19 di guarigione → art. 8, comma 5, del DPCM del 17.06.2021 come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del DPCM del 17.12.2021;
- ii) dal 15.12.2021 e fino al 31.01.2021, il termine di validità delle certificazioni verdi per il **completamento del ciclo vaccinale** è pari a 9 mesi, in luogo dei 12 mesi originariamente previsti (art. 9, comma 3, "Riaperture", D.L. n. 52/2021 come modificato dall'art. 3 del D.L. 172/2021). Successivamente, a partire dal **1.02.2022** il predetto termine sarà ridotto **da 9 a 6 mesi** → art. 9, comma 3, "Riaperture", D.L. n. 52/2021 come ulteriormente modificato dall'art. 3 del D.L. n. 221/2021;
- iii) il termine di validità della certificazione verde relativa all'effettuazione del **tampone molecolare** è stato portato **da 48 a 72 ore** → art. 9, comma 5, "Riaperture" D.L. 52/2021 come modificato dall'art. 01, del D.L. n. 111/2021 come convertito dalla legge n. 133/2021.

## 2. ESENZIONI

- i) soggetti dichiarati esclusi dalla campagna vaccinale da idonea certificazione medica<sup>2</sup> (Circolare MdS del 25.11.2021 e del 4.08.2021) → art. 9-bis, c. 3, "Riaperture", D.L. n. 52/2021;
- ii) **fino al 31.12.2021** (Circolare MdS del 25.11.2021) cittadini che hanno ricevuto - in via sperimentale - il vaccino ReiThera (Circolare MdS del 5.08.2021);
- iii) fino ad apposita circolare del Ministero della Salute e comunque non oltre il 31.12.2021, i soggetti in possesso di certificazione di vaccinazione rilasciata dalla **Repubblica di San Marino** → art. 6, D.L. n. 111/2021 conv. con mod. con Legge n. 133/2021, come risultante dall'art. 14, comma 6 del D.L. n. 146/2021;
- iv) **minori sotto i 12 anni** → art. 9 bis, comma 3, "Riaperture", D.L. n. 52/2021.

## 3. EQUIPOLLENZA

- i) **Paesi UE:** le certificazioni verdi (vaccinazione, guarigione, tampone) rilasciate negli Stati Membri sono considerate come equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato Italiano nonché valide ai fini previsti per queste ultime → art. 9, comma 8, DL c.d. "Riaperture";
- ii) **Paesi extra UE:**
  - **Certificazioni vaccinali e di guarigione**
    - fino alla data di cessazione dello stato d'emergenza e comunque non oltre il 31.01.2022 (Ordinanza MdS del 14.12.2021) le certificazioni rilasciate da **Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e **Stati Uniti d'America**;

---

<sup>2</sup> Fino al 31.03.2022, per questi soggetti è prevista l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi → art. 34, comma 9 quater, "Sostegni bis" come modificato dall'art. 4, comma 2, D.L. n. 127/2021 e, successivamente, dall'art. 9, comma 2, D.L. n. 221/2021.

→ fino alla data di cessazione dello stato d'emergenza e comunque non oltre il 31.01.2022 (Ordinanza MdS del 14.12.2021) le certificazioni<sup>3</sup> rilasciate dalle competenti autorità dello **Stato della Città del Vaticano**;

→ Al fine di favorire agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione Europea, la Commissione UE può adottare atti di esecuzione che sanciscono l'equivalenza dei certificati COVID-19 relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione rilasciati da un Paese terzo ai certificati COVID 19 europei (art. 3, comma 10, Reg. UE 2021/953)<sup>4</sup>:

- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1126](#) per i certificati COVID-19 relativi rilasciati dalla **Svizzera**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1380](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dall'**Ucraina**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1273](#) per i certificati COVID-19 rilasciati da **San Marino**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1272](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Città del Vaticano**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1895](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dal **Regno Unito e Irlanda del Nord**
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1382](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Turchia**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1479](#) per i certificati COVID-19 rilasciati da **Monaco**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1482](#) per i certificati COVID-19 rilasciati da **Israele**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/2057](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Repubblica di Singapore**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1477](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dall' **Albania**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/2188](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dagli **Emirati Arabi Uniti**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1481](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dal **Marocco**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1478](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalle **Isole Fær Øer**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1480](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Repubblica di Panama**;
- [Decisione di Esecuzione UE 2021/1894](#) per i certificati COVID-19 rilasciati dalla **Repubblica d'Armenia**.

● **Certificazioni vaccinali** (Circolare MdS del 23.09.2021)

vaccini approvati dall'EMA + vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione Europea (cfr. [Allegato I](#) Circo MdS del 23.09.2021) + vaccini prodotti su licenza di AstraZeneca → art. 9, comma 8, secondo periodo, "Riaperture", D.L. n. 52/2021.

<sup>3</sup> Per quel che concerne le certificazioni vaccinali, deve trattarsi di un vaccino validato dall'EMA.

<sup>4</sup> per quanto riguarda la **Russia**, non sembra ancora essere presente un accordo sul tema.